



CITTA' DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

c.a.p. 00049 – C/so Della Repubblica n°241

COMANDO POLIZIA LOCALE

CAPITOLATO SPECIALE per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia veicoli. CIG 91200474DE

1) OGGETTO

Concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia, dei veicoli che sostano in violazione alle norme del Codice della Strada ovvero quando ciò si renda necessario con riferimento alle vigenti disposizioni normative, solo su espressa attivazione di volta in volta da parte della Polizia Locale o degli altri organi di polizia stradale in genere.

Il presente servizio comprende inoltre tutte le tipologie di rimozione di cui al successivo punto 7).

2) CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Al concessionario, per ogni rimozione sarà riconosciuto quale corrispettivo l'importo delle tariffe di cui al punto 6), da considerare quale base imponibile. Il pagamento del corrispettivo, salvi i casi di interventi a titolo gratuito, è posto a carico dell'utente: nessun credito, in nessun caso, potrà essere vantato nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Alla fine di ogni bimestre, il concessionario procederà al versamento del canone concessorio, stabilito come quota percentuale calcolata sull'imponibile di ogni singolo intervento evaso (intendendosi per tale l'intervento concluso con il pagamento da parte dell'utente): la quota percentuale che si assume quale canone concessorio, è pari al 10% del costo di ogni singolo intervento evaso.

Il concessionario dovrà provvedere al versamento del canone concessorio mediante bonifico sulle coordinate bancarie della Tesoreria comunale; entro i cinque giorni successivi dovrà trasmettere al Comando di P.L. (tramite l'indirizzo pec polizia.locale@pec.comune.velletri.rm.it) la quietanza del pagamento effettuato.

Il concessionario dovrà consentire il controllo da parte della Polizia Locale dei tabulati dei veicoli restituiti agli aventi diritto e di quelli ancora ricoverati in deposito.

3) DURATA, VALORE ED ALEA.

La concessione, decorrente dal giorno successivo a quello della stipula del contratto per il formale affidamento del servizio, avrà durata di anni due e potrà essere prorogata solo nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento. La proroga tecnica avverrà mantenendo ferme le condizioni previste dal presente capitolato.

Al termine del biennio il concedente si riserva la possibilità di non dar luogo al rinnovo, qualora con provvedimento motivato venga formalizzata una valutazione non positiva dei risultati fino ad allora conseguiti, o qualora lo richiedano preminenti motivi di pubblico interesse.

Il valore del presente atto è stimato in Euro 30.000,00 (trentamila/00) al netto dell'IVA.

Il presente contratto ha carattere aleatorio, ai sensi dell'art. 1469 del Codice Civile.

4) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

a) il concessionario è tenuto a disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno due veicoli aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n° 495), e di idonea area di deposito che permetta il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall'art. 47 del Codice della Strada comma 2 lett. a), b) e c) (solo categoria N1) e il ricovero di almeno 20 autoveicoli.



CITTA' DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

c.a.p. 00049 – C/so Della Repubblica n°241

COMANDO POLIZIA LOCALE

I carri rimotori devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose. A tal fine l'Amministrazione potrà richiedere, con congruo preavviso non inferiore a mesi tre, adeguamenti ed innovazioni in ordine alle caratteristiche dei carri rimotori. In particolare questi ultimi devono possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati. I mezzi di cui sopra devono risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per il peculiare servizio: detti carri, devono avere caratteristiche tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autovettura e motoveicolo con massa a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500; almeno uno deve essere idoneo ad operare in strade con larghezza particolarmente ridotta. I carri rimotori devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell'esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi.

Gli stessi devono inoltre essere dotati di idonea apparecchiatura di comunicazione (telefono cellulare) al fine di garantire l'immediato collegamento con la centrale operativa del Corpo della Polizia Locale.

Il concessionario si impegna altresì, qualora se ne presenti la necessità, a reperire direttamente o tramite terzi, mezzi idonei alla rimozione di veicoli con massa complessiva superiore a Kg 3.500.

b) il concessionario assicura la continuità del servizio con tutti i veicoli, dando la propria reperibilità di cui gli organi di polizia stradale potranno fruire ogni giorno della settimana, sia feriale che festivo ed in qualsiasi orario garantendo l'operatività degli stessi con 2 autisti nei giorni feriali durante l'orario 07,00 – 21,00 ed almeno un autista nelle giornate festive e durante l'orario notturno 21,00 – 07,00. Per esigenze particolari l'Amministrazione concedente potrà richiedere la disponibilità di due autisti anche nelle giornate festive e durante l'orario notturno dando preavviso di almeno 24 ore al concessionario. Il concessionario deve inoltre garantire l'apertura della depositaria, per consentire il ritiro dei veicoli rimossi da parte degli utenti, tutti i giorni sia feriali che festivi, con orario 07,00 – 21,00 ed istituire un servizio di pronta reperibilità durante l'orario di chiusura per i casi urgenti valutati tali da parte del Corpo della Polizia Locale;

c) il concessionario dovrà intervenire su semplice chiamata degli organi di polizia stradale, sia per effettuare le rimozioni coatte in caso di violazione al C.d.S., sia per effettuare le rimozioni o gli spostamenti di cui al successivo punto 7). Dovrà, inoltre, garantire gratuitamente il recupero/traino dei veicoli della Polizia Locale di Velletri in stato di avaria presenti sul territorio comunale.

In ogni caso dovrà intervenire con il carro rimotore più idoneo al tipo di intervento segnalato, e dovrà raggiungere la località indicata nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 minuti. Qualora ne venga ravvisata la necessità da parte dell'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà consentire l'eventuale presenza a bordo dei propri veicoli, per l'intero tragitto, di un operatore della Polizia Locale incaricato dello svolgimento degli adempimenti formali e del controllo della regolarità della procedura;

d) il concessionario provvederà in ogni caso alla rimozione coatta dei veicoli solo su richiesta ed alla presenza degli organi preposti alla vigilanza a norma di legge (Polizia Locale o altri organi di polizia stradale);

e) il concessionario non potrà in nessun caso agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell'ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio degli organi di polizia stradale;

f) effettuata la rimozione, l'impresa concessionaria provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e custodia all'interno dell'area individuata in sede di offerta, che abbia i requisiti previsti dalle attuali normative. Qualora ne venga ravvisata la necessità da parte dell'Amministrazione



CITTA' DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

c.a.p. 00049 – C/so Della Repubblica n°241

COMANDO POLIZIA LOCALE

concedente, il concessionario dovrà consentire la presenza presso l'area su richiamata di un operatore della polizia municipale da adibire all'espletamento delle procedure amministrative connesse alla gestione delle rimozioni. L'Amministrazione potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, disporre l'utilizzo di altre aree di sua proprietà per il ricovero e la custodia dei veicoli rimossi. In tal caso il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa per quanto concerne gli oneri relativi alla custodia dei veicoli;

g) il concessionario provvederà a comunicare giornalmente al Comando di P.L. l'elenco dei veicoli rimossi e di tutti gli interventi effettuati: la comunicazione dovrà avvenire tramite pec all'indirizzo polizia.locale@pec.comune.velletri.rm.it.

h) il concessionario provvederà inoltre a comunicare al Comando di P.L., con cadenza settimanale, l'elenco dei veicoli ritirati dai proprietari, con l'indicazione della data del ritiro, la targa della vettura, il numero della fattura, la somma fatturata (scorporando l'importo dovuto per la rimozione e l'importo dovuto per i giorni di custodia) e l'imponibile, comprensivo delle somme incassate per diritti di chiamata o rimozioni parziali.

i) nel caso di veicolo rimosso per il quale, decorsi 3 giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro dello stesso, il concessionario dovrà comunicare al Comando di P.L. gli estremi del veicolo al fine di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge.

l) nel caso di interventi non conclusi con la rimozione del veicolo e per i quali l'utente non abbia già versato l'importo derivante dalle spese di intervento, il concessionario dovrà attivarsi per il recupero del credito vantato nei confronti del proprietario del veicolo mediante nota formale. In questo caso, il concessionario non potrà più vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

m) il concessionario, quale sostituto del Comune concedente, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente quelli che sono gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all'art. 1766 c.c. e ss., salvo quanto diversamente stabilito dalla presente scrittura. Per il medesimo motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe che, con il presente atto, il concedente stabilisce per ogni intervento e per ogni giorno di custodia come da prospetto più avanti riportato;

n) nel caso di veicoli rimossi per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte della struttura di appartenenza dell'operatore verbalizzante. Il concessionario ha comunque diritto al compenso o dal proprietario del veicolo o dall'Erario.

o) per ogni veicolo rimosso e non ancora riconsegnato, trascorsi 3 (tre) mesi dalla notifica dell'intimazione dell'obbligo di ritiro da parte del Comando di P.L., il concessionario dovrà comunicare a quest'ultimo il perdurare della giacenza.

p) al concessionario è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e degli strumenti necessari a norma di legge per la conservazione dei dati personali trasmessi dall'Amministrazione concedente per motivi connessi agli adempimenti previsti dal presente atto: al concessionario è fatto altresì obbligo di trattare i dati trasmessi esclusivamente per le finalità previste dal presente atto, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

q) il concessionario si impegna a versare il corrispettivo di concessione attenendosi alle indicazioni di cui al punto 2).

r) il concessionario si avvale di personale da lui dipendente nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, ivi compreso il Codice della Strada.: il concedente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, intercorrendo il predetto rapporto di lavoro esclusivamente tra il concessionario ed i suoi dipendenti.

5) REQUISITI MINIMI DEL CONCESSIONARIO E SOGGETTI AMMESSI



CITTA' DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

c.a.p. 00049 – C/so Della Repubblica n°241

COMANDO POLIZIA LOCALE

Il servizio di rimozione dei veicoli (ai sensi dall'art. 159 del CDS) può essere affidato in concessione a soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla gara e per tutto il tempo di vigenza della concessione:

REQUISITI GENERALI E PERSONALI come da DGUE ex art.80 D.Lgs n.50/2016 e ulteriori dichiarazioni rese in fase di affidamento

REQUISITI TECNICI :

- a) essere forniti delle polizze assicurative contro la responsabilità civile verso terzi, rispondenti alle caratteristiche di cui al successivo punto 8);
- b) essere in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del DPR 24.07.77. n. 616
- c) avere la disponibilità esclusiva di almeno due veicoli, debitamente omologati al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose, aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n° 495): di questi, almeno uno deve essere in grado di poter rimuovere veicoli di massa complessiva a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500, e almeno uno deve essere idoneo ad operare in strade con larghezza particolarmente ridotta;
- d) essere fornito di polizza assicurativa contro gli infortuni relativa ai terzi trasportati ai sensi dell'art.54 comma 1 lett. g del Codice della Strada;
- e) avere, al momento dell'affidamento del servizio, la disponibilità esclusiva di un'idonea area di deposito ubicata nel territorio del Comune di Velletri che permetta il normale accesso di tutte le tipologie di veicoli previste dall'art. 47 del Codice della Strada comma 2 lett. a), b) e c) (solo categoria N1) e il ricovero di almeno 20 autoveicoli;

6) TARIFFE

Per ogni intervento di rimozione di auto, motoveicoli e ciclomotori, il concessionario dovrà richiedere all'utente le tariffe indicate nel Foglio di Rimozione, che si intendono al netto dell'I.V.A., risultanti dai conteggi stabiliti per il sistema SIVES.

Per ogni intervento evaso, (fatti salvi i casi di rimozioni o spostamenti senza spese, previsti dal successivo punto 7 del presente) il concessionario rilascerà apposita fattura al momento del pagamento da parte dell'utente.

7) RIMOZIONI PER ORDINE PUBBLICO O PUBBLICA NECESSITA'

Negli eventuali casi di rimozione o spostamento di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi né da parte dell'Amministrazione concedente. In tal caso il concessionario dovrà intervenire secondo le modalità di cui al precedente punto 4) lett. c), anche per rimozioni effettuate in orario notturno o in giorno festivo, sia per interventi limitati nel numero, sia per interventi rilevanti per numero e per percorso chilometrico e nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario. Il rifiuto o il ritardo nell'adempimento di tale obbligo comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo punto 17), calcolate sulla base di ciascun diniego o ritardo di intervento, fatta salva la possibilità di ravvisare una causa di risoluzione ai sensi del successivo punto 12).



CITTA' DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

c.a.p. 00049 – C/so Della Repubblica n°241

COMANDO POLIZIA LOCALE

8) RESPONSABILITA'

E' a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione.

Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, compreso l'operatore di Polizia Locale eventualmente presente a bordo ai sensi del precedente punto 4) lett. c), che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati.

Il concessionario, inoltre, assume a proprio carico ogni onere derivante da danneggiamento, perdita o distruzione dei veicoli rimossi e/o depositati e di quanto in essi contenuto, a tale scopo provvedendo ad assicurarsi con compagnia di consolidata presenza in campo nazionale e/o europeo, per un massimale di almeno 2.500.000,00 Euro.

L'impresa concessionaria, inoltre, si assicura contro il rischio della responsabilità civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo.

Gli eventuali danni a beni comunali verranno addebitati al concessionario, il quale è tenuto all'immediato ripristino, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sulla cauzione in caso di inadempienza.

9) SPESE DI GESTIONE

Sono ad esclusivo carico del concessionario le eventuali spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza di esso. Nessuna pretesa, per spese sostenute o crediti vantati che non sono regolamentati nel presente capitolato, potrà essere vantata nei confronti dell'Amministrazione concedente.

10) SUB CONCESSIONE E SUBINGRESSO

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, prevedendosi, altrimenti, la decadenza della stessa.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di concedere ad altri la gestione dei servizi in parola.

In caso di morte del concessionario, gli eredi, purché in possesso dei necessari requisiti, subentrano nella concessione fino allo scadere del contratto, ma devono chiedere conferma al concedente entro quindici giorni, trascorsi i quali il contratto si intende risolto. Detta conferma è subordinata al rilascio delle autorizzazioni di legge.

11) RISERVA DI INTERVENTO IN ECONOMIA

Fatto salvo quanto previsto dai punti successivi in tema di risarcimento del danno, risoluzione del contratto e applicazione di penali, in ogni caso di ritardo, inadempienza, o comunque impossibilità momentanea da parte del concessionario a soddisfare le richieste operative rivolte ai sensi del presente disciplinare, il concedente si riserva la possibilità di effettuare in proprio o tramite terzi gli interventi ritenuti necessari. Anche in questo caso nessuna pretesa, verso il concedente o i terzi coinvolti, potrà essere avanzata da parte del concessionario.

12) PRESA IN CARICO VEICOLI GIACENTI PRESSO I LOCALI DELL' AFFIDATARIO USCENTE

Il concessionario deve prendere in carico, con efficacia ex nunc, i veicoli risultanti giacenti presso i locali dell' affidatario uscente, alla data di decorrenza ed agli stessi patti e condizioni del contratto di concessione de quo.



CITTA' DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

c.a.p. 00049 – C/so Della Repubblica n°241

COMANDO POLIZIA LOCALE

Sono ad esclusivo carico del soggetto affidatario del presente contratto le spese per il trasferimento dei veicoli presso i propri locali adibiti a depositaria. Nessuna pretesa potrà essere vantata nei confronti dell' amministrazione concedente.

13) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno, il contratto si intende risolto qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) per mancato inizio della gestione del servizio in parola entro i termini comunicati dal Comando Polizia Locale;
- b) per rifiuto o revoca delle autorizzazioni o licenze necessarie per l'esercizio dell'attività;
- c) per violazione del precedente punto 8);
- d) per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, quando il luogo o i mezzi non siano più idonei al servizio cui sono diretti;
- e) per inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio e derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di legge o regolamenti;
- f) per mancanza o perdita dei requisiti minimi richiesti al Concessionario, di cui all'art. 5) del presente capitolato;
- g) per reiterati rifiuti o ritardi nell'adempimento dell'obbligazione di cui ai precedenti punti 4) e 7) ;
- h) per omesso reintegro della cauzione versata a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, entro i termini previsti dal successivo punto 14);
- i) per ogni altra grave e reiterata inadempienza contrattuale.

Nei casi sopradescritti di risoluzione, il concedente provvederà a dare debito preavviso al concessionario, diffidandolo dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che in caso contrario il contratto si intenderà risolto.

14) RINUNCIA

Qualora ricorra giusta causa di recesso, il concessionario può recedere dal contratto prima del termine di cui al punto 3).

Il concessionario si impegna a darne comunicazione al concedente, con lettera raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima del previsto termine di cessazione al fine di garantire al concedente di provvedere a nuova concessione a favore di terzi, prevedendosi altrimenti a danno del concessionario la perdita della cauzione.

15) RISOLUZIONE CONSENSUALE

Il presente contratto può essere risolto per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione.

16) RISOLUZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione concedente risolvere il contratto, indipendentemente dalle scadenze di cui al punto 3), qualora ricorrano giustificati motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di risarcimento ad alcun titolo.

17) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio, si richiama la normativa vigente in materia di appalto di servizio e di trasporto, applicabile per analogia.



CITTA' DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA

c.a.p. 00049 – C/so Della Repubblica n°241

COMANDO POLIZIA LOCALE

Restano salve le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

18) PENALI

Per ogni singola inadempienza della ditta aggiudicataria di una delle prescrizioni di cui agli artt. 4) e 7) del presente capitolato, verrà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) Euro che verrà o direttamente versata dalla ditta inadempiente o prelevata dalla fideiussione prestata con relativo obbligo da parte della ditta di reintegrare detto fondo entro 10 gg. dalla data di prelievo, o trattenuta sulle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo dall'Amministrazione concedente al concessionario.

19) CAUZIONE

La cauzione provvisoria non è prevista.

A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente atto viene fissata la cauzione definitiva ai sensi del D.lvo 50/16 art. 103;

In luogo del suddetto deposito cauzionale l'impresa ha possibilità di produrre polizza fidejussoria per l'importo richiesto, con scadenza non inferiore a mesi 6 successivi al termine della concessione.

20) SPESE

Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti il presente atto sono e saranno a totale carico del concessionario.

21) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Velletri.

Lì, 10 marzo 2022

IL DIRIGENTE LA P.L.
(*Dr. Maurizio Santarcangelo*)

Firmato digitalmente